

Repertorio n.2786

Raccolta n.1987

Verbale di Assemblea di Associazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno venticinque del mese di marzo, alle ore diciassette.

25 marzo 2026 - ore 17:00

In Roma, Via Contessa di Bertinoro n.6/A, presso la sede dell'Associazione.

Avanti a me Avv. Daniele CONCETTI, notaio in Roma, con studio in Via Flaminia n. 79, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente il signor:

- **GAZZETTI Gianfranco**, nato a Roma il 13 gennaio 1952, codice fiscale GZZ GFR 52A13 H501N, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente del Comitato Esecutivo e legale rappresentante dell'Associazione non riconosciuta:

- **"Gruppo Archeologico Romano - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"**, con sede in Roma, Via Contessa di Bertinoro n.6/A, codice fiscale 05030630585 e partita IVA 01344671001, in virtù dei poteri di legge e di statuto.

Il comparante, della cui identità personale io notaio sono certo, nella menzionata qualifica, mi chiede di voler assistere, redigendone il verbale, all'Assemblea dei soci della suddetta Associazione, indetta, in seconda convocazione, in questo luogo, data ed ora per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica statutarie ed adeguamento dello Statuto e della denominazione alle norme del C.T.S. in vista dell'iscrizione al R.U.N.T.S.;

2) conferma delle cariche, nomina delle cariche eventualmente cessate o previste come obbligatorie per legge;

3) delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di statuto e su designazione degli intervenuti, il comparante signor GAZZETTI Gianfranco il quale

constata e dà atto:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 10 (dieci) dello Statuto Sociale, a mezzo comunicazione inviata in data 10 marzo 2026;

- che la prima convocazione è andata deserta;

- che sono ora presenti in proprio e per delega in atti dell'Associazione, numero 93 (novantatre) soci su complessivi numeri 150 (centocinquanta) soci aventi diritto di voto, come risulta dal foglio di presenza conservato agli atti della Associazione unitamente alle relative deleghe;

- che esso stesso comparante è l'unico componente attualmente superstita del Comitato Esecutivo di cui è Presidente, essen-

Registrato a Roma 5
il 26 marzo 2026
al n. 2760
Serie 1T

do gli altri componenti decaduti in seguito a decesso o dimissioni (quest'ultime dichiarazioni conservate agli atti dell'Associazione);

- che non vi sono altri organi operativi nell'Associazione al di fuori della presente Assemblea;

- che tutti i presenti si dichiarano informati circa gli argomenti da trattare;

- che ha proceduto ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti e la regolarità delle deleghe prodotte.

Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, consapevole delle responsabilità anche penali per dichiarazioni false o reticenti, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

dichiara e premette quanto segue:

- che l'Associazione fu originariamente costituita con atto a rogito Notaio Rosa Cuomo di Roma in data 11 settembre 1981, Repertorio n.249, registrato a Roma - Atti Pubblici il 30 settembre 1981 al n.36784 Serie 1B;

- che successivamente lo Statuto ha subito delle prime modifiche ed integrazioni, al fine di ottenere la qualifica di O.N.L.U.S. con verbale registrato a Roma - Atti Privati in data 30 giugno 1998 al n. C/23910;

- che l'Associazione è stata iscritta all'anagrafe unica delle O.N.L.U.S. in data 24 gennaio 1998;

- che successivamente lo Statuto ha subito ulteriori modifiche, nell'alveo della normativa O.N.L.U.S., con verbale registrato a Roma 1 in data 30 settembre 2014 al n. 14189 serie 3;

- che ancora successivamente l'Associazione ha deliberato di adottare un ulteriore nuovo statuto conforme alla normativa O.N.L.U.S. ma con contestuale previsione della futura iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, appena possibile e previa le opportune modifiche ed integrazioni nella forma di A.P.S. con verbale registrato a Roma 2 in data 25 marzo 2022 al n. 2086 serie 3;

- che oggi, a seguito dell'entrata in vigore definitiva del C.T.S. e del competente Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, è intenzione dell'Associazione procedere ad una ulteriore adeguamento statutario onde realizzare l'aderenza alla nuova normativa e l'iscrizione definitiva al Registro in qualità di A.P.S., con dismissione definitiva della qualifica di O.N.L.U.S., come per legge.

Tutto ciò premesso

passando all'analisi degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente espone all'Assemblea l'opportunità per l'ente di acquisire la qualifica di ente del terzo settore, proseguendo l'attività nella veste di associazione non riconosciuta del Terzo Settore A.P.S., dismessa ogni qualifica anche solo formale di O.N.L.U.S., come in premessa indicato, e di aggiornare conseguentemente l'attuale Statuto dell'Associazione in mo-

do da adeguarlo alla normativa di cui al Decreto Legislativo n.117/2017, con lo scopo di perseguire, senza fine di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, nella forma di A.P.S., in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale consistenti nella organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n.117/2017, sotto la nuova denominazione di **"Gruppo Archeologico Romano - Associazione di Promozione Sociale"** in forma abbreviata anche **"G.A.R. - A.P.S."**, anche al fine di consentire l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore.

Il presidente fa presente che la domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sarà curata e presentata dal medesimo in qualità di legale rappresentante dell'ente, come previsto dall'articolo 47 del Decreto Legislativo n.117/2017, con esonero del Notaio rogante da ogni attività al riguardo.

In funzione della predetta iscrizione il Presidente segnala altresì la necessità di dover procedere alla nomina dei nuovi componenti del Comitato Esecutivo, alla conferma o nuova nomina del Presidente ed altresì alla nomina del Vice Presidente. Conseguentemente il Presidente illustra il nuovo testo dello Statuto Sociale integrato con le modifiche proposte in conformità alle previsioni del Decreto Legislativo n.117/2017.

Dopo breve discussione, il Presidente accerta e io Notaio trascrivo che l'Assemblea, all'unanimità dei presenti aventi diritto al voto intervenuti personalmente e per delega, mediante chiamata unanime

DELIBERA:

1) di approvare il nuovo testo di Statuto nei termini e modi esposti dal Presidente, che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"** e contenente tutte le modifiche necessarie di modo che la Associazione possa acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore sotto la nuova denominazione **"Gruppo Archeologico Romano - Associazione di Promozione Sociale"** in forma abbreviata anche **"G.A.R. - A.P.S."**, individuando quali attività della Associazione quelle riconducibili alle lettere d), f), i), k) e z) dell'articolo 5 del C.T.S., svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi dell'art. 35 del C.T.S.;

2) di nominare il nuovo Comitato Esecutivo, composto di 4 (quattro) membri, nelle persone dei signori:
- GAZZETTI Gianfranco, nato a Roma il 13 gennaio 1952, residente in Roma Via Sampiero di Bastelica 38, codice fiscale GZZ GFR 52A13 H501N;



- BUSCELLA Daniele, nato a Roma il 17 aprile 1980, residente in Roma, Via del trullo n.479, codice fiscale BSC DNL 80D17 H501R;

- CHIAPPATOPI Giuseppe, nato a Roma il 26 febbraio 1946, e residente in Roma, Via Anassagora n.77, codice fiscale CHP GPP 46B26 H501N;

- GHINI Giuseppina, nata a Marino il 3 novembre 1953, residente in Roma, Viale Pinturicchio n.214, codice fiscale GHN GPP 53S43 E958Y;

tutti cittadini italiani;

confermando nella carica di Presidente il signor GAZZETTI Gianfranco e nominando quale Vice Presidente il signor BUSCELLA Daniele.

I nominati - tutti presenti - hanno accettato le cariche come da dichiarazioni consegnatemi dal Presidente e che si allegano al presente verbale in una unica fascicolazione sotto la lettera "B";

3) di dare atto che l'Associazione non si trova nelle condizioni previste dall'art. 30 C.T.S., che rendano obbligatorie la nomina dell'Organo di Controllo;

4) di dare mandato al Presidente di compiere tutti gli atti utili e necessari per l'approvazione dello Statuto da parte delle competenti Autorità ed altresì di procedere alla iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 47 CTS e di apportare a quanto deliberato tutte quelle modifiche, integrazioni o aggiunte che fossero necessarie ai fini della suddetta iscrizione, il tutto con i termini e secondo le modalità dalla legge.

A questo punto il socio Paolucci Rolando richiede al Presidente di segnalare alla presidenza dei Gruppi Archeologici di Italia, cui l'associazione aderisce, l'opportunità di verificare entità e tipologia della assicurazione conto terzi, in relazione alle attività ed agli scopi dell'Associazione.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore diciannove e cinque.

Ai fini della trascrizione del presente atto e delle conseguenti volture catastali, da effettuare conseguentemente alla iscrizione presso il R.U.N.T.S., dichiara il comparso, in qualità di Presidente, che la Associazione è piena ed esclusiva proprietaria dei seguenti beni immobili, censiti nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Ischia di Castro, e precisamente:

- Foglio 41, Particella 125, sub.1, categoria 1/2, classe 5, consistenza mq.50, rendita Euro 33,73, Via della Fontanella n.51, piano S1;

- Foglio 42, Particella 25, sub.1, categoria 1/2, classe 5, consistenza mq.100, superficie catastale totale mq.203, rendita Euro 77,47, Via Guglielmo Marconi n.48, piano 1°;

- Foglio 42, Particella 33, sub.1, categoria 1/2, classe U, consistenza mq.247, superficie catastale totale mq.125, rendi-

229,62, Via Guglielmo Marconi n.48, piano 1;

Foglio 42, Particella 25, sub.3, categoria B/1, classe U, consistenza mq.270, superficie catastale totale mq.129, rendita Euro 251,00, Via Guglielmo Marconi n.48, piano 2.

Per fini fiscali il presente verbale, avente ad oggetto l'adempimento statutario dell'Associazione alla disciplina prevista dal C.T.S., è soggetto ad imposta ipotecaria e catastale di misura fissa, in esenzione da imposta di registro e di bolli ai sensi dell'art. 82 del suddetto C.T.S., Decreto Legislativo n.117/2017.

Le spese di questo atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il sottoscritto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente che lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà indi lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciannove e quindici.

Scrupola pagine quattro intere e fin qui della quinta di due fogli ed è stato scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, salvo aggiunte di mia mano.

Fatto Gianfranco Gazzetti

Fatto Daniele Concetti - Sigillo -



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE"**

IN FORMA ABBREVIATA "G.A.R. - A.P.S."

Art. 1 - Denominazione

E' costituita un'Associazione di promozione sociale, senza scopo di lucro, denominata "Gruppo Archeologico Romano - Associazione di Promozione Sociale" in forma abbreviata anche "G.A.R. - A.P.S."

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal C.T.S., dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Roma.

L'indirizzo della sede è attualmente posto in Via Contessa di Bertinoro n.6/A. Il Comitato Esecutivo può istituire e sopprimere in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Art. 3 - Durata

La durata della presente Associazione è illimitata.

Art. 4 - Scopo

L'Associazione, quale Associazione di Promozione Sociale del Terzo Settore, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, in via principale delle seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere d), f), i), k) e z) dell'art. 5 del C.T.S., avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e precisamente:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e della attività di interesse generale;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;



- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione opera nell'ambito della tutela, promozione e valorizzazione del Patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali (archeologici, architettonici, ambientali, artistici, storici e archivistici, librari, demoetnoantropologici, geologici) di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 (ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n.1049) e della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, nonché dell'istruzione, della formazione e della promozione della cultura e dell'arte.

In particolare, nell'ambito di quanto sopra, la Associazione svolgerà le seguenti attività:

- = sensibilizzare l'opinione pubblica italiana e straniera ai problemi riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali e Ambientali;

- = stimolare l'applicazione delle leggi vigenti, promuovere l'emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi allo scopo di proteggere ed accrescere il patrimonio dei Beni Culturali e Ambientali;

- = collaborare con tutte le associazioni, enti preposti pubblici e privati che perseguano gli stessi fini in Italia e all'estero;

- = promuovere gli scopi e l'attività statutaria anche all'estero, previ accordi con i governi interessati e nel rispetto della normativa di riferimento;

- = assicurare la tutela e la valorizzazione di aree archeologiche, ambientali, monumentali, parchi, collezioni, raccolte e complessi museali anche attraverso la loro gestione e/o acquisto da parte dell'Associazione;

- = gestire e promuovere campi archeologici, esposizioni, mostre, convegni, iniziative di studio e ricerca e manifestazioni per favorire la più larga partecipazione dei cittadini alla conoscenza e alla valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;

- = partecipare attivamente nell'ambito delle strutture pubbliche e di protezione civile, alle iniziative promosse per l'accertamento, l'individuazione e la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale;

- = favorire, promuovere e organizzare attività di formazione culturale e professionale anche nel mondo della scuola, corsi di aggiornamento e iniziative di turismo sociale nel campo dei Beni Culturali e Ambientali anche in collaborazione con le altre organizzazioni ed enti pubblici o privati;

- = favorire e promuovere la redazione, la pubblicazione, l'edizione e la diffusione, anche tramite e per conto terzi, di riviste e notiziari, di guide e monografie, di relazioni di ricerca, di audiovisivi, di supporti informatici, prodotti multimediali, di carte archeologiche, di fotografie e di

disegni, di rilievi e quant'altro riguardante i Beni Culturali e Ambientali;

= promuovere attività di sensibilizzazione per la fruizione dei Beni Culturali e Ambientali oggetto dell'attività della Associazione tramite mostre, esposizioni, convegni e conferenze.

L'Associazione può svolgere, a norma dell'art.6 del C.T.S., anche attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purchè secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e nei limiti definiti dal medesimo articolo 6 quali, in via esemplificativa:

- la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati, che siano considerate necessarie e/o opportune per il raggiungimento degli scopi della Associazione;

- la stipula di contratti per la vendita di servizi ed attività di commercializzazione di studi e materiali, anche in forma editoriale e multimediale;

- il compimento di tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, locative, ipotecarie, creditizie e finanziarie, esclusivamente nell'interesse della Associazione e con esclusione del pubblico, necessarie o utili al conseguimento degli scopi della Associazione e per la cui concreta individuazione sarà demandato il Comitato Esecutivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Decreto Legislativo 117/2017 anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico ed in generale con i limiti e le modalità previsti dallo stesso Codice del Terzo Settore.

L'Associazione aderisce alla Associazione Gruppi Archeologici d'Italia A.P.S. e ne condivide gli scopi ed i principi informativi.

Art. 5 - Risorse

L'Associazione in quanto A.P.S. può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 C.T.S., solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1 C.T.S., relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 6 - Associati



All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui al precedente articolo 3 e che collaborino attivamente al perseguimento degli stessi.

L'Associazione è a carattere aperto, non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche ed è caratterizzata dall'assenza di discriminazione, favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale.

Ai sensi dell'art. 35 del C.T.S., l'Associazione, quale ente di promozione sociale, è composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1 dell'art.35 del C.T.S., esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Comitato Esecutivo, annotati nel libro soci e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Comitato Esecutivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Comitato Esecutivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

La quota associativa è personale ed intrasferibile a qualunque titolo, a norma dell'art. 35 C.T.S.

Art. 7 - Diritti e obblighi dei soci

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri

sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Comitato Esecutivo.

I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Comitato Esecutivo.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art.8 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per:

- decesso;
- dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Comitato Esecutivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Comitato Esecutivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;
- esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Comitato Esecutivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta



entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 9 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità al presente Statuto ed alla Legge. Il Patrimonio è costituito da:

- quote e contributi dei soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- ogni altra entrata coerente con le disposizioni di cui al D.Lgs. n.117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.10 - Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'articolo 8 del C.T.S.

Qualora sia prevista la corresponsione di compensi per i componenti che rivestono cariche dell'Associazione ovvero per lavoratori dipendenti o autonomi, saranno rispettati i limiti e le modalità stabiliti dal sopra citato articolo 8 C.T.S.

Art. 11 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario ed il Tesoriere, ove nominati;
- l'Organo di Controllo ed il Revisore, ove la nomina si

renda obbligatoria ai sensi di legge.

Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale. I componenti della cariche possono essere rieletti.

Art. 12 - Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

L'Assemblea delinea, esamina ed approva gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale e che siano iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

In particolare l'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione e delibera altresì sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) deliberare su ogni altro argomento che il Comitato Esecutivo vorrà ad essa sottoporre;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Comitato Esecutivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto



recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, ove prevista, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il diritto di voto alle assemblee ordinarie o straordinarie compete solo agli associati validamente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa annuale; il diritto di voto può essere esercitato per corrispondenza, solo con riferimento alle deliberazioni relative alle elezioni delle cariche sociali.

L'Assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria procede alla votazione per appello nominale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta. In merito al numero massimo di deleghe per ciascun associato, si applicano le previsioni di cui all'art. 24 comma 3 del C.T.S.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti presenti in assemblea. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie e la trasformazione dell'Associazione è sempre necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno la metà più uno degli intervenuti in proprio e per delega.

Lo scioglimento, la fusione, la scissione e l'estinzione anticipata dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 13 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

Il Comitato Esecutivo è eletto dall'Assemblea degli

Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

Ai sensi dell'art. 26 comma 2 del C.T.S., almeno la maggioranza degli amministratori sarà scelta fra gli associati. Si applica l'art. 2382 c.c.

I membri del Comitato Esecutivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Comitato Esecutivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni dell'intero Comitato.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte da persona designata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Al Comitato Esecutivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Comitato Esecutivo spetta inoltre:

- a) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo, nei limiti e con le finalità di cui allo scopo dell'Associazione;
- b) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;



c) qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto ed alle norme del C.T.S., dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;

d) indire adunanze, convegni, ecc.;

e) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione nonché individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;

f) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altri enti o istituzioni analoghi;

g) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;

h) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci;

i) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 7;

k) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 14 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione ed ha la firma sociale e rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Esecutivo.

Il Presidente viene eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente in particolare:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo;

b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;

c) per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di

competenza del Comitato Esecutivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

Art. 15 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere, ove nominati, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Essi sono scelti dal Comitato Esecutivo fra i componenti dello stesso.

Al Segretario può essere attribuito il compito di:

- a) materiale redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo;
- b) assistere il Presidente per la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo;
- c) redazione materiale del libro degli associati e del registro degli eventuali associati che prestano attività di volontariato;

ferma restando la tenuta dei suddetti libri e registri a cura dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 15 del C.T.S. e dell'art.18 del presente statuto.

Al Tesoriere può essere attribuito il compito di:

- a) assistere l'organo amministrativo nella materiale redazione della contabilità;
- b) coadiuvare l'organo amministrativo nella redazione del bilancio dell'Associazione;

fermo restando l'onere della predisposizione, redazione e presentazione del bilancio in capo all'organo amministrativo, ai sensi degli articoli 13 e 14 C.T.S. e del successivo articolo 17 del presente Statuto.

Art. 16 - Organo di controllo

Qualora si renda obbligatorio a seguito del superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 30 C.T.S., l'Associazione provvede alla nomina di un organo di controllo.

L'organo di controllo è formato da un Controllore Unico.

In caso di impedimento del Controllore Unico sarà nominato un Controllore Supplente.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8, C.T.S.; ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 C.T.S.

Ai sensi dell'art. 30 C.T.S., l'organo di controllo sarà nominato tra gli appartenenti alle categorie individuate



di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 19 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento della Associazione, ai sensi degli artt. 49 e seguenti del C.T.S., il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, C.T.S. e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo, in conformità al dettato dell'art. 9 C.T.S.

Art. 20 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni dettate dal C.T.S. e dalla concorrente legislazione in materia di Terzo Settore, nonché dal Codice Civile.

Non trovano comunque applicazione le previsioni del presente Statuto che fossero eventualmente in contrasto con le previsioni del Codice del Terzo Settore, anche in materia di Associazione di Promozione Sociale.

F.to Gianfranco Gazzetti

F.to Daniele Concetti - Sigillo -



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA

Il sottoscritto **GAZZETTI Gianfranco**, nato a Roma il 13 gennaio 1952, e residente in Roma Via Sampiero di Bastelica 38, codice fiscale GZZ GFR 52A13 H501N, cittadino italiano

Dichiara sotto la propria responsabilità:

- di accettare la nomina nella carica di componente e Presidente del Comitato Esecutivo del "Gruppo Archeologico Romano - Associazione di Promozione Sociale", con sede in Roma, Via Contessa di Bertinoro n.6/A, come da nomina in data odierna.

Dichiara inoltre:

- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, anche regolamentare e statutaria, per ricoprire la carica;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e decadenza, previste dall'art. 2382 del Codice Civile, come richiamato dall'art. 26 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
- di essere in possesso dei requisiti previsti dal vigente statuto ai sensi dell'art. 26, comma 3, del C.T.S.;
- di essere a conoscenza delle responsabilità civili, amministrative e penali connesse all'esercizio della funzione.

La sottoscritta dichiara di essere informata che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalla normativa sul Terzo Settore, ai fini dell'iscrizione e aggiornamento al RUNTS, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Roma, 11 25 marzo 2026



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA

Il sottoscritto **CHIAPPATOPI Giuseppe**, nato a Roma il 26 febbraio 1946, e residente in ROMA, VIA ANASCAZZA M. 77

codice fiscale CHP GPP 46B26 H501N, cittadino italiano,

Dichiara sotto la propria responsabilità:

- di accettare la nomina nella carica di Componente del Comitato Esecutivo del "Gruppo Archeologico Romano - Associazione di Promozione Sociale", con sede in Roma, Via Contessa di Bertinoro n.6/A, come da nomina in data odierna.

Dichiara inoltre:

- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, anche regolamentare e statutaria, per ricoprire la carica;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e decadenza, previste dall'art. 2382 del Codice Civile, come richiamato dall'art. 26 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);

- di essere in possesso dei requisiti previsti dal vigente statuto ai sensi dell'art. 26, comma 3, del C.T.S.;

- di essere a conoscenza delle responsabilità civili, amministrative e penali connesse all'esercizio della funzione.

La sottoscritta dichiara di essere informata che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalla normativa sul Terzo Settore, ai fini dell'iscrizione e aggiornamento al RUNTS, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Roma, 11 25 marzo 2026



Copia conforme all'originale debitamente firmato che si
rilascia a norma di legge per gli usi consentiti.
Roma, 27 marzo 2026

